

N. ~~1082/17~~ DECRETO E.R.
N. ~~2896/17~~ CRONICI GG.CO
N. ~~1660/17~~ REPERTORIO

DECRETO



LA CORTE DI APPELLO DI PERUGIA

Riunita in Camera di Consiglio con la partecipazione dei magistrati:

Dott. Silvio Magrini Alunno	-Presidente
Dott. Pierluigi Panariello	- consigliere
Dott.ssa Piera De Angelis	-G.A. relatore

sciogliendo la riserva nel procedimento *ex art. 2 legge 24 marzo 2001 n. 89*,
iscritto al n. **278/2016 V.G.**,

promosso da

da [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

rappresentati e difesi dall'Avv. Mangiabene Marco ed elettivamente domiciliati
presso lo studio del professionista in Perugia alla Via Alessi n. 15

-ricorrenti-

contro

il Ministero [REDACTED] in persona del Ministro *pro tempore*,
patrocinato e rappresentato dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, con
elezione di domicilio in Perugia alla Via degli Uffici n. 14

-resistente-

ha pronunciato il seguente

DECRETO

I ricorrenti hanno proposto ricorso in riassunzione in sede di rinvio della
Suprema Corte di Cassazione depositato in data 13 aprile 2016 nei confronti
del Ministero [REDACTED], per ottenere l'equa riparazione,
lamentando di avere subito un danno per effetto della violazione dell'art. 6

della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con legge 4/8/'55 n.848, danno derivante dall'eccessiva durata della procedura instaurata dinanzi alla Consiglio di Stato - giudizio di ottemperanza (R.G. 8282/97) e per la quale avevano introitato domanda di equa riparazione con separati ricorsi depositati in data 6 dicembre 2010 e successivamente notificati unitamente al decreto di fissazione udienza. Con decreto di rigetto n. 824/2014 da parte della Corte d'Appello di Perugia veniva osservato che la eccessiva durata del procedimento davanti al Consiglio di Stato (introitato con ricorso depositato il 23 ottobre 1997 e definito con sentenza 6606/2012 depositata il 21 dicembre 2012) era imputabile alla P.A. (Regione Lazio) inadempiente e non anche all'amministrazione giudiziaria . Avverso detto decreto veniva proposto ricorso in Cassazione , la quale con sentenza n. 2586/2016 pubblicata il 09.02.2016 cassava il decreto *de quo*, rinviando ad altra sezione della Corte d'Appello di Perugia per nuovo esame attenendosi al principio di diritto ai sensi dell'art. 384 10 comma cp.c. con la seguente motivazione:" *la legge 89/2001 art. 2 comma 2 nel testo anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 83 del 2012, convertito in legge n. 134 del 2012, va interpretato nel senso che la condotta non collaborativa di una o di entrambe le parti, ovvero di un'autorità terza richiesta del proprio operato , non esclude la responsabilità dello Stato per la conseguente dilazione dei tempi processuali. Al contrario lo Stato deve attrezzare il proprio apparato giudiziario in maniera tale da soddisfare la domanda di giustizia in un tempo ragionevole, vincendo se del caso anche le più strenue e ingiustificate resistenze. Queste possono certamente influire sulla valutazione di complessità del processo e di riflesso sul giudizio di durata ragionevole nel caso concreto, ma non valgono né a sospendere né ad attenuare l'obbligo dello Stato di garantire un processo ragionevolmente celere, utilizzando opportuni strumenti di governo e*



di coazione, la cui eventuale carente previsione costituisce violazione di sistema ai fini applicativi dell'art. 6 paragrafo 1 CEDU."

Il ricorso in riassunzione depositato il 13 aprile 2016 risulta notificato, nel termine assegnato, al Ministero [REDACTED]. Questo si costituiva in giudizio, organicamente patrocinato dall'Avvocatura Distrettuale di Perugia con memoria depositata in data 9 novembre 2016, chiedendo il rigetto del ricorso o, in subordine, l'accoglimento nei limiti previsti dall'art. 2 comma 3 e dall'art. 3 comma 7 della legge n. 89 del 2001.

All'udienza del 14 novembre 2016, rassegnate le conclusioni dalle parti, la Corte si riservava la decisione che viene sciolta con il presente provvedimento, concedendo termine fino al 24.11.2016 per note.

Dalla documentazione allegata si evince che il ricorso in riassunzione è tempestivo ed ammissibile ed il giudizio presupposto ha avuto una durata complessiva di anni quindici e mesi due dalla data di fissazione dell'udienza (28.10.1997) alla sentenza del Consiglio di Stato depositata il 21.12.2012, laddove la durata ragionevole per i giudizi in primo grado è di anni tre, da detrarre dalla durata complessiva del giudizio.

Va detto, comunque, che i ricorrenti, nel corso dei vari giudizi da considerarsi secondo la pronuncia della Suprema Corte quale unico giudizio di ottemperanza, avanzavano richieste di rinvio alle udienze del 15 giugno 2010 (al 13.07.2010) ed all'udienza del 15.07.2011.

Pertanto, operate le detrazioni, espunti i normali termini per la proposizione del giudizio, il periodo di durata non ragionevole del processo *de quo*, su cui calcolare l'indennizzo si individua in anni dodici ed invero, soltanto dopo il decorso del termine ragionevole di durata inizia a verificarsi il pregiudizio e sorge di conseguenza il diritto all'indennizzo (cfr. Cass. 3.1.2008 n.14);

tenuto conto della natura e rilevanza della causa, degli interessi in gioco e dell'esito del giudizio presupposto, l'indennizzo deve essere liquidato, per ciascun anno di ritardo, in euro 500,00 da ritenersi congruo anche alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ. 2261 del 04 Febbraio 2016; Cass civ. n. 5777/2015 , 22772/2014).

Perciò, sulla base delle considerazioni che precedono l'indennizzo deve essere determinato in euro 6.000,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto che nei giudizi di equa riparazione per violazione della ragionevole durata del processo ai sensi della legge 24.3.2001 n. 89 trova applicazione la disciplina della responsabilità delle parti per le spese processuali e della condanna alla loro refusione in relazione al criterio della soccombenza (Cass. 10.9.2003 n. 13211) – la quantificazione delle stesse ha come riferimento i parametri di cui al D.M.55/14; opportunamente valutati il pregio dell'attività svolta, l'importanza, la natura e la difficoltà della prestazione professionale,

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Perugia

- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna il Ministero dell'Economia e delle Finanze a pagare, in favore di [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] la somma di Euro 6.000,00 per ciascuna **ricorrente** a titolo d'indennizzo del danno non patrimoniale, oltre ad interessi legali dalla data della domanda al saldo.

Condanna il Ministero [REDACTED] alla rifusione delle spese sostenute per il procedimento liquidate in euro 405,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per

legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario Avv Mangiabene Marco.

Condanna , altresì, il Ministero dell'Economia e delle Finanze alla rifusione delle spese sostenute per il procedimento di cassazione giusta sentenza n. 2586/2016 che vengono liquidate in euro 600,00 per compenso professionale, oltre al rimborso forfettario al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge da distrarsi in favore del sopraccitato procuratore.

Dispone che copia del presente decreto sia trasmessa al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Presidente del Consiglio dello Stato e al Procuratore Generale presso la Corte dei Conti.

Così deciso in Perugia nella Camera di Consiglio del 25 novembre 2016.

Il G.A. estensore

(Dott.ssa Piera De Angelis)




Il Presidente

(Dott. Silvio Magrini Alunno)



Fava Pazina
Funzionario Giudiziario

CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
DEPOSITO IN CANCELLERIA
Oggi, il 11.05.2017



Fava Pazina
Funzionario Giudiziario